



Città di Somma Lombardo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (Tassa Rifiuti)

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 10.07.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 29 del 29.04.2021

Modificato con delibera di Consiglio comunale n° 23 del 30.05.2023

Publicato all'albo pretorio online dal

Ripubblicato dal

Articolo 1.....	5
Oggetto del regolamento	5
Articolo 2.....	5
Soggetto attivo.....	5
Articolo 3.....	6
Presupposto	6
Articolo 4.....	6
Soggetti passivi	6
Articolo 5.....	7
Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	7
Articolo 6.....	7
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	7
Articolo 7.....	9
Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche	9
Articolo 8.....	10
Tariffa del tributo.....	10
Articolo 9.....	10
Determinazione della base imponibile	10
Articolo 10.....	12
Istituzioni scolastiche statali.....	12
Articolo 11.....	12
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	12
Articolo 12.....	12
Determinazione delle tariffe del tributo	12
Articolo 13.....	13
Piano finanziario	13
Articolo 14.....	14
Classificazione delle utenze non domestiche.....	14
Articolo 15.....	15
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	15
Articolo 16.....	16
Zone non servite.....	16
Articolo 17.....	17
Mancato svolgimento del servizio	17
Articolo 18.....	17
Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	17

Articolo 19.....	18
Riduzione per le utenze non domestiche.....	18
Articolo 20.....	21
Riduzioni tariffarie.....	21
Articolo 21.....	21
Altre riduzioni ed esenzioni.....	21
Articolo 22.....	23
Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	23
Articolo 23.....	23
Tributo giornaliero.....	23
Articolo 24.....	24
Tributo provinciale.....	24
Articolo 25.....	24
Obbligo di dichiarazione.....	24
Articolo 26.....	25
Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	25
Articolo 27.....	27
Periodo di applicazione del tributo.....	27
Articolo 28.....	28
Riscossione.....	28
Articolo 28 bis.....	29
Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati.....	29
Articolo 29.....	30
Verifiche ed accertamenti.....	30
Articolo 30.....	32
Rimborsi e compensazione.....	32
Articolo 31.....	33
Funzionario Responsabile.....	33
Articolo 32.....	33
Sanzioni, interessi, dilazioni.....	33
Articolo 33.....	34
Accertamento con adesione.....	34
Articolo 34.....	34
Riscossione coattiva.....	34
Articolo 35.....	34
Contenzioso.....	34

Articolo 36.....	34
Trattamento dei dati personali.....	34
Articolo 37.....	35
Entrata in vigore e abrogazioni.....	35
Articolo 38.....	35
Clausola di adeguamento	35
ALLEGATO 1.....	36
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI	36

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/1997, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n° 147/2013 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n° 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 158/1999 ed alle deliberazioni di ARERA.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n° 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n° 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di unità immobiliari "locate ammobiliate" si presume che l'utilizzo temporaneo sia di durata non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno stesso. In caso contrario il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale come previsto dal comma 4 del successivo art. 26.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali o le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte utilizzate in uso esclusivo, nei confronti del soggetto gestore.

Articolo 5

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso. Si considerano soggetti tutti i locali ad uso domestico, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento anche se di fatto non utilizzati. Si precisa che non deve essere considerata utenza attiva quella dell'acqua qualora serva più unità abitative. Per i locali ad uso non domestico sono soggetti al tributo quelli forniti di impianti, attrezzature e in ogni caso tutti quelli nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di una attività.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, riferibile alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 6

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 3 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre terra;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, debitamente segnalate con relativa segnaletica orizzontale;
 - le superfici utilizzate per attività sportive per la parte riservata ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, non direttamente adibiti ad attività sportiva;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 7

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Per la definizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche si rimanda all'art 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed agli allegati L-quater e L-quinqies in esso richiamati.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi delle utenze non domestiche ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, la superficie assoggettabile a tariffa è calcolata applicando una riduzione in base alla seguente tabella:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
attività di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10%
attività artigianali tipo tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, tintorie, carpenterie ed analoghi	10%
attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	10%

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, come precisato al comma 1, i rifiuti speciali. In tal caso, oltre alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o

destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. L'esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 le superfici produttive di rifiuti speciali ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Nella dichiarazione dovrà essere indicata anche la superficie nella quale si producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali. In caso di mancata indicazione in denuncia di dette superfici così come sopra specificato, l'esenzione o la riduzione decorreranno solo dal momento in cui ne verrà data comunicazione con la prevista dichiarazione.
6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono soggette al tributo con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno precedente.

Articolo 8

Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, con i criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e delibere di ARERA e dell'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 9

Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti gli immobili oggetto di imposizione, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali delle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati, con mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell'atto, la nuova superficie imponibile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 10

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi della determinazione ARERA n° 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 11

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dalla normativa vigente e da ARERA.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche sono determinati annualmente dal piano finanziario, di cui all'art. 1, comma 683 della Legge n° 147/2013 e secondo le specifiche indicate nelle Deliberazioni di ARERA.

Articolo 12

Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. Quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, indicate da ARERA, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito.
6. Ai fini della determinazione della quota fissa e variabile si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle deliberazioni e determinazioni di ARERA in materia.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 13

Piano finanziario

1. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 14

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile potenziale produttività di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Nel caso di ubicazione in luoghi diversi, verrà valutato caso per caso l'eventuale inserimento in categorie differenti a seconda dell'effettiva diversa destinazione d'uso.
5. E' istituita una categoria speciale "aerostazione" assegnata a tutte le utenze, immobili ed aree scoperte presenti nel sedime aeroportuale di Malpensa per le quali il soggetto

passivo è la società che gestisce l'aeroporto, concessionario dell'area demaniale. I coefficienti potenziali di produzione di rifiuti, che tengono conto delle diverse tipologie di attività e delle modalità di raccolta dei rifiuti, sono simili alla categoria di attività "attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista". Nessuna esenzione o riduzione prevista dal presente regolamento potrà essere applicata alla categoria "aerostazione".

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere corrisposto come utenza non domestica in base alla categoria dell'attività svolta.
7. Si precisa che, indipendentemente dalla natura dei rifiuti prodotti nei locali destinati all'attività principale (speciali o urbani), continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Articolo 15

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 28 valevole per l'intera annualità. Per le nuove utenze si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate", per le quali non è stata presentata dichiarazione annuale ai sensi art. 4, comma 3 del presente regolamento, nonché per quelle di proprietà di non residenti, utilizzate dagli stessi, la tariffa di riferimento è variabile in base alla superficie tassabile:
 - 1 componente per superfici sino a 45 mq
 - 2 componenti per superfici tra 45,01 mq e 85 mq
 - 3 componenti per superfici tra 85,01 mq e 120 mq
 - 4 componenti per superfici tra 120,01 mq e 150 mq
 - 5 componenti per superfici tra 150,00 mq e 200 mq
 - 6 componenti per superfici oltre 200 mq.
7. E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare l'eventuale minor e/o maggior numero di componenti del nucleo che utilizza l'immobile.
8. Per le unità immobiliari di proprietà di residenti, tenute a disposizione con allacci alle reti di distribuzione di pubblici servizi e presenza di mobili, ma di fatto senza la presenza del nucleo familiare, la tariffa di riferimento, è quella di 1 componente.

Articolo 16

Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale, siano esse pubbliche che private.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Nelle zone nella quali non è effettuato il servizio la tariffa è dovuta nelle seguenti misure in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 501 a 1000 mt;
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 1001 a 3000 mt;
 - in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 3000 mt
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 17

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo per il periodo di mancato svolgimento.

Articolo 18

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico con utilizzo della compostiera è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non

siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune o al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o al soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Articolo 19

Riduzione per le utenze non domestiche

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e smi, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l'utenza non domestica trasmetta all'ufficio tributi comunale:
 - a) contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:
 1. categoria e classe di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto
 2. elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato
 3. per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito
 - b) Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER
 - c) attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiarino che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti
 - d) consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31/1 dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:

- I. prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto
 - II. copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR) timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero indicato nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei FIR – distinti per ciascun codice CER.
2. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31/5 di ogni anno.
 3. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque
 4. Qualora nel corso della durata quinquennale dell'esclusione dovessero modificarsi le condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1, lett. a), dovrà essere presentata comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti prodotti che comporti variazione dell'entità dell'esclusione la comunicazione, avente i contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.
 5. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche indicate al comma 2.
 6. L'utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale, intendesse richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell'anno precedente al quale si richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l'accettazione o meno della richiesta. In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.
 7. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.
 8. Fino all'attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/1999, l'esclusione

dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata come percentuale di riduzione del coefficiente Kd determinato per l'attività non domestica, secondo la seguente tabella, determinata in base ai risparmi e/o ai maggiori oneri che saranno in capo al comune a seguito dell'esclusione (parziale o totale) dell'utenza dal servizio pubblico:

Frazione	Descrizione	CER	% riduz K _d
RIFIUTI ORGANICI	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	40%
	rifiuti biodegradabili	200201	10%
CARTA E CARTONE	imballaggi in carta e cartone	150101	5%
	carta e cartone	200101	
PLASTICA	imballaggi in plastica	150102	5%
	plastica dura in centro di raccolta	200139	10%
LEGNO	imballaggi in legno	150103	20%
	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138	
METALLI	imballaggi metallici	150104	5%
	metallo	200140	
VETRO	imballaggi in vetro	150107	5%
	vetro	200102	
TESSILE	imballaggi in materia tessile	150109	30%
	abbigliamento	200110	
	prodotti tessili	200111	
INGOMBRANTI	rifiuti ingombranti	200307	20%
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	rifiuti urbani indifferenziati	200301	50%

9. Le percentuali di riduzione dei Kd di cui alla tabella precedente si applicano per frazione di rifiuti – indipendentemente dai codici CER alternativi indicati per la medesima frazione - ad esclusione di quelle frazioni di rifiuti per le quali a fianco di ciascun codice CER sono esplicitamente indicate percentuali distinte.
10. Le percentuali di riduzione dei Kd per frazione di rifiuto (o per CER dove sono esplicitamente indicate percentuali distinte all'interno della medesima frazione) si sommano fino alla concorrenza massima del 100%.
11. In ogni caso la CONDIZIONE DI APPLICAZIONE della riduzione per frazione di rifiuto o per CER è che nell'arco dell'anno l'utenza non domestica dimostri di aver effettivamente

avviato a recupero una quantità di quel rifiuto, in sede di trasmissione dei prospetti riepilogativi semestrali.

Articolo 20

Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi :
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di non residenti - riduzione del 20%
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di residenti - riduzione del 10%
 - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività - riduzione del 20%
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero - riduzione del 20%
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 21

Altre riduzioni ed esenzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
 - per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 65 mq utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pur di età superiore a 65 anni, quando gli

stessi coniugi dichiarano di non possedere alcun reddito al di fuori di quello derivante dalla pensione minima dell'INPS o comunque ad essa parametrata e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50%;

- per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 65 mq utilizzate da tutti i soggetti passivi con ISEE non superiore a euro 2.000,00, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50%;

- Per le abitazioni relative ad un nucleo familiare in cui viva una persona invalida oltre il 75% o portatore di handicap non abile al lavoro, con ISEE non superiore a 14.000,00, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50%.

2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

b) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

c) le superfici occupate dalle ONLUS riconosciute, a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n° 460 del 04.12.1997, ed utilizzate per i propri fini istituzionali;

d) gli immobili di pronta accoglienza, gestiti in base a convenzione sottoscritta con il comune.

3. Le riduzioni ed esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Le riduzioni ed esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 22

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 21 non può essere cumulata con nessun'altra riduzione od agevolazione.
3. La riduzione complessiva, salvo quanto previsto dal precedente comma, non può comunque superare il 30% della quota fissa e variabile.

Articolo 23

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno/trecentosessantacinque) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero le occupazioni effettuate dai soggetti titolari di autorizzazione e concessione di posteggi in "area mercatale".

Articolo 24

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 25

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per gli immobili dati in "affitto ammobiliato" dal proprietario dell'immobile;

- c) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 26

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page - Sportello Telematico/Ufficio tributi del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
2. L'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, se posseduto) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, se posseduto, l'eventuale diverso indirizzo presso il quale inviare comunicazioni) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, il titolo qualificativo dell'occupazione, i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
5. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate" nel caso in cui l'utilizzo temporaneo sia di durata superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale nella quale dovranno essere riportati per ogni unità immobiliare data in affitto:
 - a) i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste;
 - b) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) degli occupanti;
 - c) la data di inizio e fine occupazione documentata dal contratto di locazione e comunicazione di estinzione dello stesso.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., il recapito postale, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica) codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale;

- b) i dati identificativi del legale rappresentate o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali , il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, firmata e accompagnata da copia della carta d'identità, è presentata direttamente agli uffici comunali, inviata per email ordinaria o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di attivazione di un sistema di presentazione telematica il contribuente potrà compilare ed inviare la dichiarazione direttamente con l'utilizzo dell'apposito portale.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini TARSU/TARES, per i quali non sono intervenute variazioni, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Articolo 27

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali od aree.
2. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la richiesta è presentata entro

il termine dei 90 giorni solari ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dei 90 giorni solari, ovvero alla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n° 152/2006, decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 28

Riscossione

1. Il tributo è versato direttamente al Comune in modo contestuale, mediante:
 - modello di pagamento unificato;
 - PagoPa accedendo al portale online dedicato;
 - addebito diretto su c/c bancario o postale;
 - tramite altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per TARI e TEFA (tributo provinciale), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché dalle deliberazioni di ARERA.

3. Il pagamento degli importi dovuti, riepilogati nell'avviso, deve essere effettuato in 2 rate semestrali con scadenza 31 luglio, 02 dicembre. La prima rata verrà calcolata applicando le tariffe relative all'anno precedente. La seconda rata, a conguaglio sulla base delle tariffe relative all'anno di competenza. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, nell'anno successivo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi altrimenti è arrotondato all'euro inferiore, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso, verrà inviato atto di intimazione al pagamento, maggiorato delle spese postali. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro 60 gg dal ricevimento dell'intimazione.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore a € 5,00.

Articolo 28 bis

Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili online. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli

comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Articolo 29

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza,

l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n° 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo previsto dall'art. 31 del presente regolamento.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altra modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente;
5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso di sanzioni ed interessi è inferiore a € 12,00 annui.

Articolo 30

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della L. n° 296/2006, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'Arera per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore a € 12,00 (comprensivo di interessi).

Articolo 31

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 32

Sanzioni, interessi, dilazioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui ai precedenti art. 29, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

7. Possono essere richieste dilazioni di pagamento relative agli accertamenti emessi e all'atto di irrogazione delle sanzioni di cui precedente comma 4, in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate.

Articolo 33

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50, della L. 27/12/1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.

Articolo 34

Riscossione coattiva

1. In caso di omesso versamento degli avvisi di accertamento e omesso versamento della sanzione irrogata ai sensi del precedente art. 32, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 35

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 546/1992 e successive modificazioni

Articolo 36

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n° 679/2016.

Articolo 37

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2023.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Articolo 38

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI
PRODUZIONE DEI RIFIUTI

	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccaio, pluri licenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Pluri licenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche e night club
31	Aerostazione